



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. SANNAZARO" OLIVETO CITRA (SA)

Via Australia, 2 - Tel. 0828/793037cf.

82005110653 - C.M. SAIC81300D

e-mail: saic81300d@istruzione.it sito internet: www.olivetocitraic.edu.it

PEC: SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT



Oliveto Citra, 15.09.2025

**DECRETO COSTITUZIONE GRUPPO OPERATIVO INCLUSIONE (GLO)
A.S. 2025-26**

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

VISTO il D.Lgs. n.96 del 7 agosto 2019;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO il D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto interministeriale n.182/2020 con modifica del Decreto Interministeriale n. 153/2023 ed allegate Linee Guida;

VISTO art. 44 del CCNL Settore Scuola in vigore 19/1/2024 per il periodo 2019/2021;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del D.M. n. 182/2020

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

CONSIDERATO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VALUTATO il D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017;

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/1992 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

RICHIAMATE le misure adottate dall'Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali;

TENUTO CONTO del Piano Annuale per Inclusione;

TENUTO CONTO della disponibilità degli interessati;

DECRETA

Articolo 1. Istituzione e componenti del GLO

1. Per ogni alunno/a dell'I.C. "J.Sannazaro" di Oliveto Citra (Sa), certificato/a ai sensi della L. 104/1992, è istituito il singolo Gruppo di Lavoro operativo per l'inclusione (di seguito in sigla "GLO"). La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale. Il funzionamento del GLO è disciplinato dall'art. 4 del D. M. n. 182/2020.
2. Il GLO è composto:
 - dal Dirigente Scolastico o un suo delegato (FF.SS.Area 4 Inclusione)
 - dai Docenti contitolari del Team ovvero dai Docenti membri del Consiglio di classe/interclasse/intersezione ivi compreso l'insegnante specializzato per il sostegno didattico;
 - dall'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola che partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa ASL
 - dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno (assistente all'autonomia/educatore/personale educativo.
 - dai genitori/ soggetti esercenti la potestà genitoriale partecipano al GLO.
3. Il GLO così composto resta in carica per l'anno scolastico corrente. Su invito formale della Dirigente Scolastica, ai singoli incontri del GLO, o per l'intera durata degli stessi ovvero limitatamente ad alcuni argomenti riportati all'ordine del giorno, possono partecipare ai lavori del GLO, previa acquisizione da parte della Dirigente Scolastica o di un docente all'uopo delegato dell'autorizzazione alla partecipazione da parte dei genitori, altre figure professionali esterne all'istituzione scolastica, il cui apporto sia ritenuto utile ai fini dei lavori del Gruppo;
4. In caso di impossibilità della Dirigente Scolastica, l'incontro è presieduto da un suo delegato, ordinariamente individuato nel Docente Funzione Strumentale Inclusione.

Articolo 2. Compiti, tempi, modalità di funzionamento, accesso alla documentazione

1. Il GLO, tenuto conto del Profilo di Funzionamento, assolve ai seguenti compiti:
 - a. elaborare e approvare, ovvero condividere, il PEI (Piano Educativo Individualizzato), redatto per l'alunno, sui modelli allegati al Decreto Interministeriale n. 153/2023, tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base (svolti dal personale ausiliario);

- b. verificare periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, il PEI al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni;
 - c. riunirsi:
 - entro il 31 ottobre, di norma, per l'elaborazione e la sottoscrizione del PEI;
 - nel periodo compreso fra novembre e aprile per eventuali modifiche e/o integrazioni del PEI;
 - entro il 30 giugno per la verifica finale del PEI e per la definizione del fabbisogno delle risorse professionali e per l'assistenza per l'anno scolastico successivo
 - ogni volta che se ne riscontri la urgente necessità e/o l'opportunità.
 - d. proporre la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (tenuto conto del Profilo di Funzionamento).
2. Gli incontri del GLO si svolgono, in orario di servizio non coincidente con le attività didattiche ed educative. Le attività rientrano tra quelle funzionali all'insegnamento. Le riunioni del GLO possono svolgersi, debitamente valutate le necessità, anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
 3. La convocazione del GLO avviene con congruo anticipo (non meno di 7 giorni) tramite comunicazione scritta inviata dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato, ordinariamente la funzione strumentale per l'inclusione, a tutti i componenti riportati all'articolo 1.
 4. Nel corso di ciascuna riunione del GLO viene redatto apposito verbale, che dovrà riportare, per esteso, i nominativi e i ruoli ricoperti da tutti i membri partecipanti alla riunione. In caso di assenza del Dirigente scolastico la riunione del GLO è presieduta dal D.S. o suo delegato e il compito di segretario verbalizzante è assolto dal Docente Funzione strumentale per l'inclusione. Il verbale resta agli atti della scuola, il PEI va inserito nel fascicolo personale dell'alunno/a, attraverso le modalità comunicate in forma scritta dalla Docente Funzione Strumentale.

Articolo 3. Validità delle riunioni

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Articolo 4. Compensi

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso aggiuntivo nei limiti delle ore annue di attività funzionali all'insegnamento. In tal caso, l'incarico assolto ai sensi dell'articolo 1 e i compiti descritti all'articolo 2 del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Articolo 5. Notifica

Il presente Decreto costitutivo è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica.

Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa di settore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pappalardo Maria

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993